

**Conf  
com**



**Confcommercio**

**CONVERSIONE IN LEGGE  
DECRETO "FISCALE"  
(Legge 22 maggio 2026, n. 88)**

**Coordinamento:** Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi –  
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

**Contributi di competenza a cura dei settori**

*Fiscalità d'impresa  
Credito, Incentivi e Politiche di coesione  
Marketing, innovazione e internazionalizzazione  
Infrastrutture, trasporti, logistica e mobilità  
Welfare Pubblico e Privato*

**Legge 22 maggio 2026, n. 88**, di conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38**, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*" (**cd. decreto Fiscale**), pubblicato nella [Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 117 del 22 maggio 2026](#). Le disposizioni aggiuntive e modificative apportate dalla presente legge di conversione al corpo del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (entrato in vigore in data 28 marzo 2026 e su cui si è riferito con [nota n. 9 del 1° aprile 2026](#)) hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione (23 maggio 2026).

## Sommario

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' D'IMPRESA ..... 4**

1. Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (art. 1)..... 4
2. Definizione agevolata: rilevanza del tardivo versamento e nuovi casi di decadenza (art. 10, comma 2-bis)..... 4
3. Adempimenti contributivi per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA (art. 2-ter)..... 4
4. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni (art. 6) ..... 5
5. Reddito d'impresa oggetto di concordato (art. 7, comma 3-bis)..... 5
6. Disposizioni in materia di concordato preventivo (art. 7-bis) ..... 5
7. Disposizioni fiscali relative allo svolgimento della "America's Cup - Napoli 2027" (art. 8, commi 4-novies e 4-decies)..... 6
8. Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole (art. 8-ter) ..... 6
9. Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche (art. 9, comma 2-bis)..... 7
10. Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 (art. 10-quater) ..... 7
11. Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali (art. 10-quinquies) ..... 7

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE..... 8**

1. Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto (art. 8-quater)..... 8

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI ..... 9**

1. Ripristino delle risorse e revisione delle spese ammissibili del Piano Transizione 5.0 (art. 8, comma 1)..... 9
2. Contributo per domande non finanziate relative all'autoproduzione da fonti rinnovabili (art. 8, comma 3-bis) ..... 9
3. Risorse per le imprese artigiane (art. 8, commi da 4-sexies a 4-octies) ..... 10
4. Disposizioni in materia di strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 15) ..... 10
5. Disposizioni in materia di pagamenti elettronici (art. 15-bis) ..... 10

<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....</b>	<b>11</b>
1. Promozione dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale nei luoghi di lavoro (art. 15) .....	11
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI .....</b>	<b>11</b>
1. Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (art. 2-bis).....	11
2. Competitività nel settore marittimo (art. 8, comma 1-bis) .....	11
3. Misure in materia di accise (art. 8-bis) .....	11
4. Sorveglianza sui prezzi dei carburanti (art. 8-bis.1) .....	11
5. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli al PRA (art. 10-bis).....	12

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA' D'IMPRESA**

### **1. Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento (art. 1)**

L'articolo 1, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, interviene sulla disciplina IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, modificando sia l'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, sia il corrispondente art. 27 del nuovo Testo unico IVA (d.lgs. n. 10/2026, applicabile dal 1° gennaio 2027).

In particolare, viene rivisto il criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni effettuate mediante scambio di beni o servizi. La disciplina previgente faceva riferimento al valore determinato sulla base dei costi complessivamente riferibili alle prestazioni rese.

La nuova formulazione attribuisce, invece, rilievo al valore monetario pattuito contrattualmente, fermo restando che tale importo non può risultare inferiore ai costi sostenuti da ciascuna delle parti per le operazioni effettuate.

La disposizione abroga, inoltre, i commi 138 e 139 della legge di bilancio 2026 (l. 30 dicembre 2025, n. 199), che avevano introdotto il precedente criterio fondato sui costi, chiarendo contestualmente il regime transitorio applicabile. Il nuovo sistema si applica alle operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, mentre sono fatti salvi i comportamenti adottati, sia secondo la disciplina previgente, sia secondo quella introdotta dalla legge di bilancio 2026, fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Resta esclusa, in ogni caso, la possibilità di procedere a rimborsi o rettifiche dell'imposta già liquidata.

### **2. Definizione agevolata: rilevanza del tardivo versamento e nuovi casi di decadenza (art. 10, comma 2-bis)**

Il comma 2-bis modifica l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, intervenendo sulla disciplina della decadenza dalla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

La formulazione previgente prevedeva la perdita dei benefici esclusivamente in caso di mancato o insufficiente versamento delle somme dovute.

Con la modifica introdotta, il legislatore amplia l'ambito applicativo della decadenza, stabilendo che la definizione perde efficacia anche in caso di tardivo versamento superiore a cinque giorni, limitatamente all'ipotesi di pagamento in un'unica soluzione e al versamento dell'ultima rata del piano di dilazione.

### **3. Adempimenti contributivi per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA (art. 2-ter)**

L'art. 2-ter, inserito in sede di conversione, interviene sulla disciplina recata dal comma 1-ter, dell'articolo 48-bis, del DPR n. 602 del 1973, in materia di regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le Pubbliche amministrazioni.

La normativa previgente, applicabile dal 15 giugno 2026, imponeva alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare l'eventuale presenza di cartelle di pagamento non saldate, anche per importi inferiori a 5.000 euro, prima di procedere al pagamento dei compensi professionali. In caso di inadempienza, le somme dovute

venivano destinate prioritariamente all'agente della riscossione, fino a concorrenza del debito residuo.

Con la modifica introdotta dall'articolo 2-ter, viene escluso l'obbligo di verifica nei casi in cui l'ammontare complessivo delle cartelle di pagamento sia pari o inferiore a 5.000 euro, limitando così l'operatività del meccanismo di compensazione automatica ai soli debiti di importo superiore a tale soglia.

#### **4. Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni (art. 6)**

L'articolo 6 interviene sulla disciplina delle ritenute applicabili alle provvigioni corrisposte nell'ambito di rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari.

In sede di conversione, è stata confermata la proroga dell'entrata in vigore della disciplina, prevista dall'art. 1, comma 142, della legge di bilancio 2026, differendo dal 1° marzo al 1° maggio 2026 l'applicazione della ritenuta alle categorie precedentemente escluse.

Pertanto, fino al 30 aprile 2026, continuano a beneficiare dell'esonero dall'applicazione della ritenuta le agenzie di viaggio e turismo, nonché gli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e gli agenti e commissionari delle imprese petrolifere. Il differimento recepisce quanto già anticipato dal MEF con il comunicato stampa del 27 marzo 2026 ed è motivato dall'esigenza di consentire ai soggetti interessati l'adeguamento dei sistemi operativi e informatici necessari per l'applicazione della nuova disciplina.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata, tuttavia, introdotta un'importante modifica alla disciplina originaria: è stata, infatti, reintrodotta, seppur in forma limitata, l'esenzione dalla ritenuta per le agenzie di viaggio e turismo. L'esclusione continua ad applicarsi ai compensi, comunque denominati, percepiti per attività relative alla vendita, emissione, prenotazione o intermediazione di documenti di viaggio concernenti il trasporto di persone.

La modifica è stata coordinata sia con l'attuale formulazione dell'articolo 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 sia con le corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 33/2025, destinate a trovare applicazione dal 1° gennaio 2026.

#### **5. Reddito d'impresa oggetto di concordato (art. 7, comma 3-bis)**

L'articolo 7, comma 3-bis, inserito in sede di conversione, interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale, precisando che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa oggetto di concordato, non assume rilevanza la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, riconosciuta nell'ambito del c.d. iper-ammortamento, previsto dalla legge di bilancio 2026.

Viene, inoltre, chiarito che tale componente continua comunque a produrre effetti sul reddito concordato attraverso le corrispondenti variazioni previste dalle singole disposizioni agevolative applicabili, secondo i meccanismi ordinariamente previsti per l'iper-ammortamento.

#### **6. Disposizioni in materia di concordato preventivo (art. 7-bis)**

L'articolo 7-bis, inserito in sede di conversione, modifica la disciplina del concordato preventivo biennale, introducendo nuove soglie massime per la determinazione della proposta di reddito concordato, elaborata dall'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento ai contribuenti caratterizzati da livelli ISA medio-bassi.

Accanto ai limiti già previsti per i contribuenti con elevata affidabilità fiscale, vengono infatti introdotti due ulteriori tetti: la proposta non potrà eccedere del 30 per cento il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente, per i soggetti con ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, e del 35 per cento per i contribuenti con ISA pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.

Restano ferme le disposizioni che consentono il superamento di tali limiti qualora la proposta risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali individuati dalla metodologia applicata dall'Amministrazione finanziaria.

La disposizione interviene, inoltre, sulla tempistica operativa degli ISA per il 2026, prevedendo che i software di supporto alla compilazione e trasmissione dei modelli siano resi disponibili entro il 15 maggio 2026, anziché entro il 15 aprile.

Viene, infine, differito al 31 ottobre 2026, anziché 30 settembre, il termine di adesione al concordato preventivo biennale relativo al biennio 2026-2027 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare; per gli altri contribuenti il termine è prorogato all'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

## **7. Disposizioni fiscali relative allo svolgimento della "America's Cup - Napoli 2027" (art. 8, commi 4-novies e 4-decies)**

L'art. 8, commi 4-novies e 4-decies, inseriti in sede di conversione, prevede un regime fiscale agevolato in favore dei soggetti coinvolti nell'organizzazione e nello svolgimento della "America's Cup - Napoli 2027".

La disposizione riconosce, ai fini IRES e IRAP, un'esenzione in favore delle persone giuridiche e delle stabili organizzazioni, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, purché aventi sede legale in Italia e operanti esclusivamente in relazione ad attività direttamente connesse alla partecipazione all'evento, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027.

È, inoltre, prevista l'esenzione da IRPEF, ritenute e imposte sostitutive sui redditi percepiti negli anni 2026 e 2027 da soggetti non residenti per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, rese in favore dell'ente organizzatore o dei team partecipanti nell'ambito della manifestazione.

Per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, i medesimi compensi concorrono invece alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare, per le annualità 2026 e 2027.

## **8. Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole (art. 8-ter)**

L'articolo 8-ter, inserito in sede di conversione, riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «8-ter», del decreto-legge n. 42 del 2026 che viene contestualmente abrogato, facendone salvi gli effetti.

In particolare, riconosce alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a fronte dell'aumento dei costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel mese di marzo 2026.

L'agevolazione è pari al 20 per cento della spesa sostenuta, documentata mediante fatture d'acquisto e assunta al netto dell'IVA, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro per il 2026.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate e beneficia di un regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria, non trovando applicazione né il limite generale annuale di compensazione pari a 2 milioni di euro, né il limite di 250 mila euro previsto per i crediti indicati nel quadro RU. È inoltre escluso il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

La definizione delle modalità applicative e dei criteri di accesso al beneficio è demandata a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **9. Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche (art. 9, comma 2-bis)**

La disposizione, inserita in sede di conversione, interviene sull'art. 25, comma 2, della legge n. 133/1999, che prevede, per le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario ex legge n. 398/1991, la non imponibilità ai fini IRES dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali e delle raccolte pubbliche di fondi, entro il limite di due eventi annui e per importi complessivamente non superiori a 51.645,69 euro.

L'intervento normativo aggiorna il perimetro soggettivo della disciplina agevolativa, sostituendo il riferimento alle associazioni sportive dilettantistiche con quello agli enti sportivi dilettantistici, individuati dall'art. 6 del d.lgs. n. 36/2021, nell'ambito della riforma dello sport.

Rientrano quindi nel regime le associazioni sportive prive o dotate di personalità giuridica, nonché le società di capitali e cooperative sportive dilettantistiche.

### **10. Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111 (art. 10-quater)**

Come noto, l'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 200 del 2025, ha posticipato, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, l'entrata in vigore dei testi unici in materia tributaria.

In conseguenza di tale rinvio, l'articolo 10-quater, inserito in sede di conversione in legge del decreto, stabilisce che le norme in vigore al 31 dicembre 2025 sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 2026, con riguardo alle Regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza del 1° gennaio 2026.

### **11. Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali (art. 10-quinquies)**

L'articolo 10-quinquies, inserito in sede di conversione, estende la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199) a tutti i debiti, tributari e non, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali, che nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. Sono esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti. A tal fine:

- a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- b) tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 il debitore rende la dichiarazione con cui manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
- c) il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- d) entro il 31 dicembre 2026 l'agente della riscossione invia la comunicazione ai debitori con cui individua l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Viene precisato che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada (di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati.

La norma, inoltre, interviene sull'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, differendo il momento di produzione degli effetti decadenziali collegati alla definizione agevolata dei debiti per i quali sia stata presentata la dichiarazione prevista dal comma 86 del medesimo articolo. Nel testo originario, alla data del 31 luglio 2026:

- le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate;
- non possono essere concesse nuove rateazioni ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 602/1973.

Per effetto della modifica, tali effetti si producono non più al 31 luglio 2026, bensì al 31 gennaio 2027.

Il comma 2 dispone che i provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi delle precedenti disposizioni sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente renderà disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE**

### **1. Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto (art. 8-quater)**

L'articolo riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lett. b), capoverso "art. 8-quater" del decreto-legge n. 42 del 2026, che viene contestualmente abrogato, facendone salvi gli effetti.

Al fine di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane colpite dall'aumento dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto nell'area del Golfo Persico è incrementato fino al 20% il cofinanziamento a fondo perduto previsto dall' art. 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020 ("Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà"), nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilità del fondo rotativo 394/81. Per le Piccole e Medie Imprese, come definite

dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014, il cofinanziamento a fondo perduto è elevato fino al 30%.

Per poter accedere alle agevolazioni le domande devono pervenire entro il 31 dicembre 2026 e riguardare iniziative di transizione digitale o ecologica secondo i criteri previsti dall'art.7 del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 1° giugno 2023 che definisce la disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, operanti a valere sul Fondo rotativo 394/81 gestito da SIMEST. Le imprese devono inoltre dimostrare di aver subito un impatto economico negativo derivante dall'aumento dei costi energetici o dalla riduzione del fatturato/flussi di cassa legata al conflitto nell'area del Golfo Persico.

Le erogazioni riguardanti il cofinanziamento a fondo perduto sono autorizzate per un limite massimo di 160 milioni di euro per il 2026 e di 140 milioni di euro per il 2027.

Il Comitato Agevolazioni competente pubblicherà le deliberazioni che stabiliranno i criteri di verifica delle condizioni di impatto negativo (costi energetici/calcolo fatturato) e i termini e le modalità tecniche per la presentazione delle istanze.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI**

### **1. Ripristino delle risorse e revisione delle spese ammissibili del Piano Transizione 5.0 (art. 8, comma 1)**

L'articolo del decreto-legge originario riduceva lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2026 per il Piano Transizione 5.0, portandolo dagli originari 1,3 miliardi a 537 milioni di euro. In sede di conversione in legge, il comma 1 è stato modificato sulla base del contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 42 del 2026, contestualmente abrogato, stabilendo uno stanziamento di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, con una intensità di aiuto fissata nella misura dell'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto per gli investimenti in beni strumentali. Il nuovo comma 1 prevede inoltre che, ai fini dell'accesso al beneficio, i soggetti interessati debbano aver ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), oltre alla già prevista comunicazione di ammissibilità tecnica dell'investimento, anche l'attestazione dell'esaurimento delle risorse disponibili. La disposizione interviene altresì sul perimetro delle spese ammissibili, eliminando le spese di certificazione previste nel testo originario e introducendo, invece, le spese relative alla formazione del personale.

### **2. Contributo per domande non finanziate relative all'autoproduzione da fonti rinnovabili (art. 8, comma 3-bis)**

In sede di conversione, all'articolo 8 è stato inoltre aggiunto il comma 3-bis, che riproduce il contenuto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «3-bis», del decreto legge n. 42 del 2026, contestualmente abrogato e prevede un contributo destinato alle imprese che avevano già presentato domanda per investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, ma che non erano state finanziate per esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo riconoscibile non può eccedere, per ciascuna istanza, l'ammontare del credito d'imposta richiesto mediante le comunicazioni telematiche già presentate ai fini dell'accesso al beneficio. Tra le spese ammissibili rientrano quelle relative ai sistemi di accumulo, alle certificazioni rilasciate da soggetti abilitati, nonché alle attività necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi

energetici e della conformità al principio DNSH. Lo stanziamento previsto è pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028. L'erogazione del contributo è demandata al Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e secondo modalità definite con proprio decreto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile IRAP.

### **3. Risorse per le imprese artigiane (art. 8, commi da 4-sexies a 4-octies)**

Il comma 4-sexies istituisce presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), il "Fondo per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane" (individuate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 443 del 1985), con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2027 e 30 milioni per il 2028. Il Fondo concede agevolazioni per l'accesso al credito in regime *de minimis*, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti di sviluppo aziendale.

Il comma 4-septies rinvia a un successivo decreto del MIMIT, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri di accesso, delle modalità di gestione e delle disposizioni attuative del Fondo.

Il comma 4-octies specifica la dotazione del Fondo e la relativa copertura finanziaria.

### **4. Disposizioni in materia di strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 15)**

In sede di conversione, l'articolo 15 ha subito diverse integrazioni, principalmente finalizzate a valorizzare ruolo e funzioni delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nell'ambito della "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237.

### **5. Disposizioni in materia di pagamenti elettronici (art. 15-bis)**

L'articolo, introdotto in sede di conversione, modifica l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativo all'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici per gli operatori che svolgono attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi, inclusi i professionisti.

La modifica interviene sostituendo il riferimento alle sole "carte prepagate" con la più ampia nozione di «moneta elettronica», così come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del Testo unico bancario (TUB).

Per completezza di informazione, si ritiene utile ricordare che le principali caratteristiche della moneta elettronica sono che: è memorizzata digitalmente/magneticamente; rappresenta un credito verso chi l'ha emessa; è accettata da soggetti terzi (quindi, non solo da chi l'ha emessa).

Tipicamente, nel perimetro della "moneta elettronica" sono ricomprese anche le carte prepagate e i *wallet* digitali.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE**

### **1. Promozione dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale nei luoghi di lavoro (art. 15)**

E' previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria, sottoscriva accordi con la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'IVASS e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori per promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro.

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

### **1. Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi (art. 2-bis)**

La disposizione, inserita in sede di conversione, interviene sul Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986) per escludere dal calcolo della base imponibile i redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, diverse da quelle cui sono stati già estesi e benefici fiscali e contributivi del registro internazionale italiano. Viene conseguentemente precisato che il metodo di calcolo del reddito da lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali in caso di lunga permanenza all'estero (oltre 183 giorni/anno) non si applichi ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi. Si dispone, infine, che i redditi da lavoro dipendente dei lavoratori marittimi sopra indicati, sebbene esclusi dalla base imponibile, continueranno ad essere, invece, considerati ai fini degli eventuali limiti reddituali previsti per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

### **2. Competitività nel settore marittimo (art. 8, comma 1-bis)**

Durante i lavori parlamentari, con il comma 1-bis, è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 23, comma 7, lettera r ter) del D. Lgs. 47/2020 in tema di impieghi dei proventi delle aste CO2 ETS che, con l'obiettivo dichiarato di tutelare la sovranità industriale europea nel settore marittimo, prescrive che i previsti interventi di decarbonizzazione del settore marittimo destinati alle navi, per poter essere finanziati con tali risorse debbano obbligatoriamente essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.

### **3. Misure in materia di accise (art. 8-bis)**

L'articolo riproduce quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 8-bis del decreto-legge n. 42 del 2026, cd. decreto carburanti bis, che viene contestualmente abrogato, facendone salvi gli effetti. Sul contenuto di tale decreto si è riferito con [nota n. 11 del 10 aprile 2026](#).

### **4. Sorveglianza sui prezzi dei carburanti (art. 8-bis.1)**

Con un'integrazione rispetto alla previsione originaria del decreto, viene stabilito che, a decorrere dal 30 giugno 2026, qualora il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o

internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, debba trasmettere al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. A seguito di tale segnalazione, il Ministro suddetto, con proprio decreto, potrà attivare uno speciale regime di controllo volto a verificare e contrastare eventuali fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.

#### **5. Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione dei veicoli al PRA (art. 10-bis)**

L'articolo, inserito in sede di conversione, interviene sulla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), modificando alcune disposizioni del decreto legislativo n. 446/1997. In particolare, si segnala la previsione che l'IPT si applichi anche alle formalità di registrazione del documento di disponibilità sul territorio nazionale, di veicolo immatricolato all'Estero (art. 93 bis C.d.S.). Inoltre, per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, qualora la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività della persona giuridica, si dispone che quest'ultima costituirà la sede da considerare per la destinazione alla Provincia ospitante del gettito dell'imposta. In caso di persona giuridica con sede legale all'estero, avente più sedi secondarie in Italia, la Provincia o la città metropolitana destinataria dell'imposta sarà quella ove è situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività.

Viene disposto, inoltre, che in caso di parziale od omesso versamento, l'IPT debba essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato.

Infine, si consente alle Province e alle Città Metropolitane per le proprie politiche tributarie, di accedere, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del P.R.A e della motorizzazione civile. Le modalità di accesso saranno disciplinate con un futuro decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026.